

BORGHI LINEA A - RIGENERAZIONE SOSTENIBILE PNRR

FAQ – Frequently Asked Questions

Avvisi pubblici per i comuni di Acquapendente (VT),
Calascio (AQ), Castel del Giudice (IS), Recoaro Terme (VI)
e Rionero in Vulture/Atella (PZ)

25/03/2025

Indice macro-categorie FAQ

1. **Chi** (soggetti realizzatori)
2. **Cosa** (progetti e spese ammissibili)
3. **Quanto** (intensità delle agevolazioni)
4. **Come e Quando** (presentazione domanda)
5. **Concessione, erogazione delle agevolazioni e rendicontazione**

1. CHI (soggetti realizzatori)

D. Chi può accedere alle agevolazioni?

R: Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso, possono presentare domanda di finanziamento:

- le micro, piccole e medie imprese costituite o da costituire, in forma di ditta individuale, societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile;
- le associazioni riconosciute e non riconosciute costituite attraverso atto scritto e in possesso di un codice fiscale;
- le fondazioni;
- le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit;
- gli Enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.
- le imprese agricole per iniziative non riconducibili ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (art. 1 comma 1b, Reg.1407/2013).

Le persone fisiche che intendono realizzare un'attività da localizzare nei comuni/borghi storici assegnatari di risorse per i Progetti Pilota di rigenerazione culturale e sociale dovranno trasmettere la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

D. Le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit e gli Enti del Terzo settore, devono essere iscritti a qualche registro per poter partecipare al presente avviso?

R: Sì, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit devono essere iscritte ai Registri regionali di pertinenza o al Registro delle persone giuridiche presso le Prefetture, o agli altri registri equivalenti.

A mero titolo esemplificativo, di seguito alcuni registri:

- Registri delle Organizzazioni di Volontariato istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome (Legge 266/1991);
- Registro delle Persone Giuridiche presso le Prefetture;
- per le cooperative sociali Registro Prefettizio (Legge 381/1991) nella "sezione cooperazione sociale";
- Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) devono essere iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS (Registro Nazionale del Terzo Settore) o, nelle more del perfezionamento della suddetta iscrizione, a un registro equivalente.

D: Cosa si intende per "imprese femminili"?

R: Sono imprese in cui la compagine societaria è composta, alla data di presentazione della domanda, per oltre la metà numerica dei soci da donne.

D: Cosa si intende per "imprese giovanili"?

R: Sono imprese in cui la compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci da soggetti di età compresa tra i diciotto ed i quarantuno anni non compiuti alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle proposte imprenditoriali.

D: Quali sono gli ambiti di intervento in cui il deve ricadere il progetto presentato?

R: Ai sensi dell'art. 6 comma 6 dell'Avviso il sostegno è destinato a progetti imprenditoriali volti a rilanciare le economie locali nel campo delle attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.

D: Cosa si intende per Micro Piccole e Medie imprese?

R: Per Microimpresa si intende un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. La Piccola Impresa, invece, è un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. La Media Impresa è un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Tali parametri dimensionali si applicano a tutti i soggetti realizzatori, inclusi i soggetti del no profit.

I soggetti partecipati da enti pubblici con una quota sociale almeno pari al 25% non sono qualificati come Micro Piccole e Medie Imprese.

D: Un Comune può partecipare all'Avviso?

R: No, come dettagliato nella sezione "Definizioni" dell'Avviso, tutti i soggetti, inclusi i soggetti del no profit, devono rientrare nei parametri dimensionali relativi alle Micro e Piccole Imprese. Si specifica che i soggetti partecipati da enti pubblici con una quota sociale almeno pari al 25% non sono qualificati come Micro Piccole Imprese.

D: È possibile candidarsi in aggregazione con altri soggetti?

R: La misura agevolativa favorisce la creazione di progetti in aggregazione tra soggetti realizzatori già costituiti (i proponenti non costituiti non essendo costituiti non sottoscrivono accordi di partenariato tra soggetti giuridici). Possono presentare domanda di finanziamento più soggetti realizzatori (minimo 3 massimo 5), aventi i requisiti di accesso richiesti dall'articolo 5 comma 6 dell'Avviso pubblico al momento della presentazione della domanda, con la finalità di creare progetti sinergicamente connessi rispetto agli obiettivi da conseguire.

D: Ogni soggetto realizzatore facente parte di un progetto in aggregazione deve presentare il progetto in maniera autonoma?

R: Sì, ogni soggetto realizzatore deve presentare il proprio progetto in maniera indipendente, che deve essere dunque funzionalmente autonomo e rispettare i requisiti previsti all'articolo 6 dell'Avviso pubblico. Nella scheda progetto e all'interno dell'allegato 11 – Aderenti progetto a rete dovranno essere descritti i singoli soggetti facenti parte dell'aggregazione, i rispettivi ruoli, i risultati attesi, gli strumenti e l'organizzazione in relazione al valore sinergico dato dall'integrazione dei

progetti. Si precisa che le imprese costituenti, non possono far parte di un progetto in aggregazione in quanto non si configurano come soggetti giuridici tali da impegnarsi nell'accordo.

D: L'aggregazione dei progetti deve essere formalizzata?

R: Sì, l'aggregazione dovrà essere formalizzata attraverso accordi di collaborazione sottoscritti entro la data di presentazione della domanda e da allegare alla stessa. Tali accordi dovranno avere una durata congrua con le finalità e gli obiettivi dei progetti da realizzare e saranno oggetto di valutazione nel criterio b.2) della griglia di valutazione 1.

D: Un soggetto realizzatore, già assegnatario o potenziale assegnatario di contributi provenienti da fondi PNRR, può partecipare al presente avviso?

R: Ai sensi dell'art. 8 comma 2, i contributi di cui al presente avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche che rientrino nella definizione di aiuto di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ivi inclusi gli aiuti de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023.

Si precisa, inoltre, che l'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 istitutivo del PNRR consente il cumulo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento dell'UE (fondi strutturali e PNRR), a patto che queste non coprano gli stessi costi. Risulta, pertanto, ammissibile il cumulo di diverse fonti di finanziamento per costi diversi del medesimo progetto e purché si tenga conto dei limiti esistenti posti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quelli riferiti agli aiuti di stato. Si rimanda infine alla Circolare MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 concernente chiarimenti sull'addizionalità, il finanziamento complementare e il divieto del doppio finanziamento.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 c. 4 dell'Avviso - che prevede che le imprese e gli enti del terzo settore che percepiscono benefici nell'ambito di iniziative di collaborazione pubblico-privata sostenute dal *Progetto Pilota* non possano presentare domanda ai fini dell'Avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali - si precisa che tale limitazione non riguarda quei soggetti che hanno espresso formale impegno a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del *Progetto Pilota* con risorse finanziarie proprie o che comunque non gravano sulle risorse del *Progetto Pilota* (criterio di valutazione C.3 dell'Avviso per la presentazione di *Progetti Pilota per la rigenerazione culturale e sociale*).

D: Cosa si intende per divieto di doppio finanziamento?

R: Il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno.

D: È possibile presentare un progetto che preveda la partecipazione di partner senza che questi presentino anch'essi un progetto, così come previsto dai progetti in aggregazione? Se sì, possono i suddetti partner partecipare anche ad altri progetti?

R: I progetti presentati potranno fare riferimento a partnership con soggetti terzi, non partecipanti all'Avviso come soggetti realizzatori, che facilitino il raggiungimento delle finalità indicate

nell'Avviso. Viene pertanto valutata, ai fini dell'applicazione dei criteri di cui all'allegato 1 dell'Avviso, elemento b.2) della griglia 1, la capacità di creare partnership e relazioni con altri soggetti, pubblici e privati, tra cui, a titolo esemplificativo, patrocini, lettere di sostegno, ecc. In tal caso, nulla osta a che un soggetto che non presenta un proprio progetto e che non percepisce sostegno dalla misura, possa patrocinare o sostenere più di un soggetto realizzatore. Tuttavia, non saranno prese in considerazione collaborazioni, anche documentate, con il Comune di riferimento in cui ricade l'iniziativa proposta.

D: Nelle Associazioni non riconosciute sono comprese le associazioni tra professionisti (es. architetti associati)?

R: Dei professionisti che esercitino insieme una professione e si siano costituiti nella forma dello "Studio Associato" o della "Società di professionisti" possono essere ritenuti soggetti associati come le altre associazioni o le società di persone, a condizione che il soggetto così aggregato possieda un accordo associativo scritto, uno statuto o un regolamento, e che sia intestatario di partita Iva presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio. Inoltre, come previsto dall'Avviso pubblico, occorre che lo Studio Associato o la Società di professionisti risultino regolarmente costituiti con atto scritto e in possesso di un codice fiscale.

2. COSA (progetti e spese ammissibili)

D: Quali requisiti deve avere il progetto presentato?

R: I requisiti principali del progetto presentato sono i seguenti:

- Realizzazione e localizzazione in riferimento ad una o più unità locali ubicate nei comuni di Acquapendente (VT), Calascio (AQ), Castel del Giudice (IS), Recoaro Terme (VI) e Rionero in Vulture/Atella (PZ) assegnatari delle risorse dell'Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi storici" – Linea A nell'ambito dell'elenco dei Comuni destinati alla realizzazione di altrettanti progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di borghi a rischio abbandono o abbandonati;
- valore massimo di euro 150.000,00, al netto di IVA, ove questa non rappresenti un costo per il soggetto realizzatore;
- realizzazione in 12 mesi, che decorrono dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, ovvero la data di trasmissione a mezzo PEC del provvedimento controfirmato e comunque tutte le attività dovranno concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2026;
- previsione di una quota di risorse non inferiore al 50% dell'investimento complessivo destinata a misure in grado di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con il tagging climatico assunto dall'Investimento 2.1 e relativo campo di intervento 024;
- conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare danno

significativo" (DNSH).

D: Come faccio a dimostrare di soddisfare il requisito per cui il 50% di risorse dell'investimento complessivo deve essere destinata a misure in grado di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici?

R: Il requisito del tagging climatico è connesso alla tipologia di investimento e quindi al "campo d'intervento" (Allegato VI "Metodologia di controllo del clima" del Regolamento UE 2021/241), cui sono collegati i singoli beni e servizi oggetto del finanziamento richiesto che devono possedere specifici requisiti. In prima battuta, il possesso del requisito è oggetto di dichiarazione da parte del soggetto proponente; nella valutazione di merito dei progetti saranno verificate le tipologie di investimento previste e le caratteristiche delle spese connesse e potrebbero essere richieste motivazioni e documentazione di supporto, quali ad esempio le attestazioni dei fornitori individuati, che consentano di corroborare questa affermazione.

D: Anche i soggetti realizzatori non costituiti devono soddisfare i requisiti sopracitati relativi al tagging climatico?

R: Sì, anche le persone fisiche che intendono presentare domanda devono rispettare tale requisito esattamente come le imprese costituite quindi in ragione della connessione al campo d'intervento e/o ai singoli beni richiesti a finanziamento, prevedere una quota di risorse non inferiore al 50% dell'investimento complessivo destinata a misure in grado di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con il tagging climatico.

D: Cosa deve intendersi per DNSH?

R: Il principio Do No Significant Harm (DNSH), definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852, è un principio fondamentale del PNRR e prevede che tutti gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all'ambiente e siano conformi a tale principio. Affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare danno significativo" (DNSH), i progetti presentati dovranno escludere le attività di cui all'art. 6.10 dell'Avviso pubblico e, sin dalla fase di progettazione, dovranno tenere conto sia di quanto riportato nell'allegato 5, nel caso in cui siano presentati da persone fisiche e nell'allegato 6 nel caso in cui siano presentati da soggetti costituiti, sia nelle check list disponibili sulla pagina web dedicata all'incentivo. La Guida Operativa MEF, allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, fornisce indicazioni dettagliate per le diverse tipologie di investimento.

D: Da quale data le spese possono essere ammesse alle agevolazioni?

R: Sono ammissibili le spese sostenute direttamente dai soggetti realizzatori a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Qualora le spese vengano sostenute prima dell'attribuzione del codice unico di progetto risulta necessario l'inserimento, all'interno dei giustificativi di spesa e nelle causali dei pagamenti, dei riferimenti normativi al Bando e al PNRR e al codice assegnato al progetto "BORGXXXXXXX".

D: In quanto tempo devono essere realizzati i progetti?

R: Come precisato nell'articolo 6 comma 2, la durata massima di realizzazione di ciascun progetto ammesso al contributo di 12 mesi, che decorrono dalla data di accettazione del provvedimento di

ammissione, ovvero la data di trasmissione a mezzo PEC del provvedimento controfirmato e comunque tutte le attività dovranno concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2026.

D: Quali sono le spese ammissibili?

R: Sono ammissibili le spese sostenute dai soggetti realizzatori per la realizzazione del progetto e in coerenza con il programma di spesa, al netto dell'IVA, ove questa non rappresenti un costo per il soggetto realizzatore, concernenti le seguenti voci di spesa:

- a. impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili (ammissibili purché strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi).
- b. beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, correlate al progetto da realizzare. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all'ordine di riferimento avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa. La perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni pluriennali oggetto di finanziamento e attestare la congruità del prezzo;
- c. opere murarie fino al limite massimo del 40% dell'iniziativa di spesa ammissibile (investimento e capitale circolante), per l'adeguamento alle condizioni necessarie alla realizzazione dell'investimento proposto e finanziato, delle unità locali dei soggetti realizzatori. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all'immobile fatto salvo il caso di quelli strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa agevolata rientranti nella precedente lettera a);
- d. spese di capitale circolante, nel limite del 20% della spesa ammissibile, purché strettamente funzionali al progetto finanziato.

D: È possibile l'acquisto di attrezzature nuove che vanno a sostituire quelle già esistenti tecnologicamente obsolete?

R: L'articolo 7, comma 4 dell'Avviso non consente interventi di mera sostituzione fatta eccezione della sostituzione finalizzata all'efficientamento energetico.

D: Che cosa si intende per opere murarie?

R: Sono da considerare opere murarie finanziabili i lavori che riguardano le pareti, i muri e tutte le componenti strutturali necessarie e strettamente funzionali all'adeguamento dell'unità locale oggetto del progetto rispetto alle esigenze produttive/organizzative delle attività proposte. A titolo esemplificativo: la realizzazione e la posa in opera di infissi, porte, finestre, vetrine esterne, tinteggiatura, pavimentazione, controsoffittatura, opere in cartongesso, servizi igienici, soppalco, ecc. Inoltre, rientrano in tale categoria tutti gli impianti generali di servizio all'immobile ossia impianti elettrici, telefonici, idrici, condizionamento, sorveglianza, antitaccheggio, gas, illuminazione e riscaldamento.

D: Sono finanziabili gli automezzi?

R: Sì, solo se necessari per lo svolgimento dell'attività ammessa alle agevolazioni fermo restando il rispetto dei principi del DNSH e del tagging climatico.

D: Quali spese rientrano nella macrocategoria capitale circolante ai sensi dell'articolo 7.5 dell'Avviso pubblico?

R: Le spese rientranti in tale macrocategoria sono le seguenti:

- a. materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti connessi al ciclo produttivo;
- b. utenze relative alla/e unità locale/i oggetto dell'iniziativa;
- c. canoni di locazione relativi alla/e unità locale/i oggetto dell'iniziativa;
- d. prestazioni di servizi connesse all'attività agevolata;
- e. costo del lavoro dipendente da assumere per la realizzazione dell'iniziativa che non benefici di altre agevolazioni (con data di assunzione successiva alla data di presentazione della domanda).

D: Quali sono le spese finanziabili relativamente ai costi del personale?

R: Sono ammissibili per la categoria del capitale circolante le spese riferite al nuovo personale assunto (contratti a tempo determinato e/o indeterminato stipulati a partire dalla data di presentazione della domanda) per il progetto finanziato, che non benefici di altre agevolazioni.

D: Sono finanziate le spese pubblicitarie e promozionali?

R: Sono ammissibili tra le spese per il capitale circolante (categoria prestazioni di servizi) le spese pubblicitarie e promozionali purché siano correlate al progetto, contabilizzate tra i costi di esercizio e purché non si configurino come investimenti di durata pluriennale. Ad esempio, sono ammissibili: volantini, brochure, cartelloni pubblicitari, biglietti da visita, ecc.

3. QUANTO (intensità delle agevolazioni)

D: A quanto ammonta la dotazione finanziaria disponibile?

R: La dotazione finanziaria complessiva è di € 2.961.940,00, al netto degli oneri per le attività di gestione della misura, rinvenienti dal PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) e Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” - Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, così ripartita:

1. Acquapendente (VT) € 470.000,00
2. Calascio (AQ) € 376.000,00
3. Castel del Giudice (IS) € 352.500,00

4. Recoaro Terme (VI) € 353.440,00
5. Rionero in Vulture/Atella (PZ) € 1.410.000,00

D: Che tipo di agevolazioni finanziarie sono previste?

R: Le agevolazioni sono concesse esclusivamente sotto forma di contributi a fondo perduto e nella misura massima del 90% del programma di spesa ammissibile e, comunque, per un importo massimo pari a euro 75.000,00, ai sensi e nei limiti del *Regolamento de minimis*. Tale percentuale è elevabile al 100%, fermo sempre il limite massimo, nel caso di:

- nuove imprese, da costituirsi entro 60 giorni dal provvedimento di concessione del contributo;
- imprese come identificate all'art. 5 c.1 dell'Avviso già costituite a prevalente titolarità giovanili e/o femminili.

D: Cosa comporta in termini di agevolazioni l'aver eventualmente percepito contributi sotto forma di "de minimis"?

R: L'aver percepito contributi sotto forma di *de minimis* non impedisce la presentazione della domanda, purché le agevolazioni percepite nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica o soggetto privato, siano inferiore a € 300.000. Tuttavia, gli importi eventualmente percepiti, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari, incideranno sui contributi percepibili relativamente alla domanda di agevolazione presentata, in quanto andranno a far cumulo al fine del raggiungimento del contributo massimo percepibile ai sensi della normativa de minimis.

D: Nel caso in cui il soggetto realizzatore abbia già percepito aiuti ai sensi del *de minimis* per importi inferiori a € 300.000, come vengono calcolati i contributi?

R: I contributi afferenti saranno concessi fino a concorrenza dell'importo di € 300.000 euro, calcolati secondo il Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023.

COME e QUANDO (presentazione domanda)

D: Come si presenta la domanda?

R: Come precisato all'art. 9 dell'Avviso, la domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica su apposita piattaforma online, a partire dalle ore 12.00 dell'31 marzo, previa registrazione nell'area riservata del sito di Invitalia (<https://appborghi.invitalia.it>) e fino alle ore 18.00 del 6 maggio 2025. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione obbligatoria richiesta sulla base degli standard disponibili sul sito di Invitalia. La domanda, unitamente a tutti gli allegati, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società.

D: Se la domanda è presentata da un soggetto realizzatore con molti soci bisogna inserire i riferimenti di ogni socio?

R: No, nella compilazione del format di domanda, nel caso di soggetti realizzatori con un numero di soci maggiore di 10, è sufficiente inserire i soci di maggioranza e/o quelli più significativi per il ruolo ricoperto. La scheda progetto ed i relativi allegati devono invece riportare le necessarie informazioni e la documentazione richiesta per tutti i soci nel caso di soggetti del settore profit e per tutti i membri dell'organismo che si occupano del progetto e i componenti del Consiglio direttivo per gli enti del non profit.

D: Se la domanda è presentata da un soggetto realizzatore diverso da un'impresa (es. associazioni, fondazioni, organizzazioni no profit o enti del terzo settore) è necessario compilare la DSAN Dimensione aziendale?

R: Sì, l'Allegato 2 - DSAN Dimensione aziendale è un allegato obbligatorio e deve essere compilato da tutti i soggetti realizzatori costituiti, ivi inclusi gli enti del terzo settore, ai fini di attestare che il soggetto rientri nei parametri dimensionali delle micro, piccole e media imprese.

D: I preventivi devono essere trasmessi?

R: L'Avviso non lo prevede obbligatoriamente, tuttavia tale documentazione concorre alla definizione del punteggio relativo al criterio c1 della Griglia di valutazione (Allegato 1). Si precisa inoltre che le informazioni dettagliate relative ai preventivi (con particolare attenzione alle opere murarie) vanno riportate nel progetto di spesa e nell'apposito allegato "Dettaglio delle spese d'investimento" trasmesso insieme alla domanda di agevolazione. Inoltre, potranno essere allegati alla domanda nella sezione "Altro" dell'apposita piattaforma.

D: È necessario aver attivato la PEC per poter presentare la domanda?

R: Sì, come disposto all'articolo 9, comma 7 dell'Avviso, nella domanda deve essere indicato l'indirizzo Posta Elettronica Certificata del soggetto realizzatore al quale Invitalia invierà le comunicazioni.

D: In quali casi è prevista la richiesta di integrazioni?

R: Nel caso in cui uno o più allegati alla domanda di agevolazione risultino illeggibili, errati o incompleti.

D: È possibile inviare documenti integrativi anche per posta ordinaria?

R: No. Tutte le comunicazioni inclusive di allegati tra Invitalia e il soggetto realizzatore devono avvenire esclusivamente via PEC all'indirizzo lineaborghi@postacert.invitalia.it avendo cura di inserire nell'oggetto il numero di protocollo "BORGXXXXXX".

D: In quali casi è prevista la decadenza della domanda di agevolazioni?

R: La decadenza è prevista nei seguenti casi:

- se la domanda non è firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto realizzatore oppure non risulta trasmessa;
- se non sono presenti tutti i documenti elencati all'art. 10.1 dell'Avviso pubblico;
- laddove la stessa non possa essere presa in considerazione, come nel caso di mancanza dei requisiti di cui all'art. 5;
- qualora l'eventuale richiesta di integrazioni non venga evasa, tramite PEC, nel termine massimo di 10 giorni ai sensi dell'articolo 10.2.

4. Concessione, erogazione delle agevolazioni e rendicontazione

D: Come viene espletata la valutazione delle domande?

La valutazione delle domande avviene sulla base di un procedimento a graduatoria secondo quanto stabilito dall'art 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123.

Invitalia effettua la verifica formale della documentazione pervenuta e la presenza dei requisiti di accesso sanciti dagli articoli 5, 6 e 10. La positiva conclusione di queste attività è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di merito, condotte contemporaneamente da Invitalia e dal *Comune per la valutazione della coerenza dell'iniziativa imprenditoriale con il Progetto Pilota* sulla base dei criteri di valutazione esposti nell' Allegato 1 dell'Avviso.

D: Come sarà definita la graduatoria?

R: 1. Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, Invitalia procederà alla verifica formale della sussistenza dei requisiti di ammissibilità ai sensi degli articoli 5, 6 e 10 relativamente alle caratteristiche delle imprese, dei soggetti persone fisiche richiedenti e dell'iniziativa oggetto della domanda. La positiva conclusione di queste verifiche è la condizione indispensabile per proseguire con la valutazione di merito delle domande che verrà condotta contemporaneamente da Invitalia e dal Comune per la valutazione della coerenza dell'iniziativa imprenditoriale con il Progetto Pilota sulla base dei criteri riportati all'interno dell'allegato 1.

Il Comune, incaricato di stilare con esclusivo riferimento al criterio d) Connessione dell'iniziativa imprenditoriale con il Progetto Pilota di rigenerazione proposto dal Comune, istituirà una Commissione partecipata da rappresentanti del Comune stesso.

A conclusione del procedimento istruttorio, il Soggetto gestore invierà le graduatorie dei progetti ammissibili al Comune.

D: Come avviene la concessione del contributo?

R: A seguito dell'adozione delle graduatorie i soggetti che rientrano tra quelli ammessi riceveranno, a mezzo PEC, la comunicazione di ammissione da Invitalia. Il contributo a fondo perduto è concesso mediante provvedimento adottato da Invitalia. Tale provvedimento, come si evince dall'art. 12, comma 2 dell'Avviso, dovrà essere controfirmato dal soggetto realizzatore e trasmesso a mezzo PEC entro trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione.

D: In quanto tempo si possono realizzare i progetti?

R: Entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione e comunque tutte le attività dovranno concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2026. Non è possibile richiedere alcuna proroga.

D: Come faccio a stabilire le date di avvio e di ultimazione del progetto?

R: Per data di avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa considerato ammissibile. La data di ultimazione dell'intervento coincide, invece, con quella dell'ultimo titolo di spesa considerato ammissibile. Si precisa in ogni caso che i 12 mesi per l'ultimazione del progetto decorrono dall'invio della PEC di controfirma del provvedimento di ammissione (non oltre il 30 giugno 2026).

D: Con la fatturazione elettronica, come possiamo ottemperare all'adempimento connesso all'apposizione sui titoli di spesa del timbro che riconduce la spesa ad un progetto approvato a valere sulla misura agevolativa?

R: Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento, i titoli di spesa digitali devono riportare nel campo riservato alla descrizione dell'oggetto della fornitura l'importo richiesto, il riferimento al "PNRR" e al CUP del progetto.

D: Se non mi è stato ancora attribuito il codice Unico del Progetto (CUP) in che modo posso ottemperare agli obblighi previsti per la tracciabilità delle spese inerenti il progetto e dei connessi flussi finanziari?

R: Per i titoli di spesa sostenuti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la comunicazione del Codice Unico del Progetto (CUP) i titoli di spesa devono riportare nel campo riservato alla descrizione dell'oggetto della fornitura il riferimento al "PNRR" e riportare l'identificativo della pratica "BORGXXXXXXXX". I pagamenti, nella causale, devono fare esplicito riferimento agli estremi dei titoli di spesa a cui si riferiscono, evidenziando il riferimento al "PNRR" e al CUP di progetto.

D: Quali caratteristiche deve avere il fornitore scelto per le spese di investimento?

R: I fornitori devono essere abilitati alla fornitura oggetto della prestazione pertanto è fondamentale verificare il codice ATECO del fornitore. Non potrà essere riconosciuta la spesa in caso di fornitore non abilitato (Esempio: Per l'acquisto di un notebook dovrà essere scelto un fornitore il cui codice ATECO preveda il commercio di computer ed attrezzature informatiche). Inoltre, i beni d'investimento e le spese di capitale circolante potranno essere effettuati

esclusivamente presso fornitori con cui il proponente non abbia rapporti di controllo o collegamento societario, nemmeno per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e familiari conviventi), né quote societarie o cariche e viceversa.

D: In un progetto che prevede anche l'acquisto di un software è possibile prevederne la realizzazione interna (con figure già esistenti e/o da assumere) o tutto deve essere commissionato all'esterno?

R: Non sono previste commesse interne, pertanto, il bene deve essere acquistato da terzi.

D: Per quali beni va prodotta la perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato?

R: Come indicato nell'articolo 7, comma 1 b), per ogni bene immateriale ad utilità pluriennale (programmi informatici, brevetti, licenze, marchi, certificazioni) che non sia di natura prettamente "commerciale" e, pertanto, non acquistabili a listino. Il costo della perizia non può ricadere tra le spese ammissibili ma è considerata quale consulenza di progetto e quindi riconoscibile tra le spese di capitale circolante. La perizia (da presentarsi in occasione del SAL in cui viene realizzato interamente il bene) deve fornire una descrizione relativa alle specificità, alle particolarità tecniche della spesa prevista rispetto al ciclo produttivo oltre a tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni immateriali ad utilità pluriennale oggetto di finanziamento ed attestare la congruità del prezzo. Indicativamente la perizia dovrà, quindi, contenere:

- curriculum dei soggetti che si occupano della progettazione e realizzazione del contenuto digitale (es. creativi - junior o senior specialist etc.);
- tariffa giornaliera dei soggetti di cui sopra;
- giornate ed ore di lavoro impiegate per la realizzazione del prodotto.

Può asseverare una perizia un tecnico iscritto all'albo/ordine di riferimento specifico che presenti competenze congruenti rispetto alla tipologia di prodotto che va ad asseverare. Ad esempio, un ingegnere può asseverare il valore dei contenuti tecnologici e la congruità del valore complessivo del bene immateriale realizzato. In caso di contenuti non strettamente tecnologici da asseverare è ragionevole immaginare che si richieda un supporto a specialisti della materia operanti, ad esempio, nel mondo accademico (docenti universitari). Colui che procede ad asseverare la congruità del valore dell'immobilizzazione immateriale dovrà, comunque, rilasciare una fattura o altro documento contabile che riporti il valore della prestazione fornita.

D: Per l'acquisto di un software Office va prodotta la perizia?

R: No, in quanto è un software non personalizzato di natura "commerciale" con prezzi da listino.

D: Posso rendicontare un programma di spesa di investimento di importo inferiore rispetto a quanto ammesso in fase di valutazione?

R: Sì, il programma di spesa realizzato può essere inferiore rispetto a quello ammesso, purché completo e organico ossia comprensivo di tutto ciò che è necessario per far sì che sia funzionale allo svolgimento dell'attività. Ovviamente questo, ogni variazione comporterà un ricalcolo dei contributi da concedere.

D: Quali sono i documenti da presentare ai fini della rendicontazione delle spese del personale?

R: I documenti necessari per la rendicontazione delle spese del personale sono i seguenti: copia dei cedolini paga dei dipendenti (con inserimento dei riferimenti normativi e del codice di progetto (CUP) corredati da: contratto di lavoro, Unilav, timesheet esplicativo delle ore di lavoro dedicate all'attività finanziata e Calcolo del costo medio orario.

D: Chi sono i parenti o affini indicati all'articolo 7.7 dell'Avviso pubblico?

R: Si intendono i parenti o affini entro il terzo grado. Il Codice Civile, agli artt. 74-78, definisce i concetti di parentela e affinità. In particolare, il computo dei gradi avviene ai sensi dell'art. 76 del Codice Civile: "Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite". Pertanto, i parenti di primo grado sono i figli e i genitori; i parenti di secondo grado sono i fratelli, le sorelle, i nipoti (figli dei figli) e i nonni; i parenti di terzo grado sono gli zii (fratello o sorella del padre o della madre), i nipoti (figli di un fratello o di una sorella), i bisnonni, i pronipoti (figli di nipoti). Gli affini di primo grado sono i suoceri, il genero e la nuora, i figli del coniuge; gli affini di secondo grado sono i fratelli, le sorelle, i nonni e i nipoti (figli dei figli) del coniuge; gli affini di terzo grado sono gli zii (fratelli del padre o della madre), i nipoti (figli dei fratelli), i bisnonni, i pronipoti (figli di nipoti) del coniuge.

D: Come avviene l'erogazione delle agevolazioni?

R: L'erogazione del contributo avviene dietro presentazione di massimo 2 stati avanzamento lavori (SAL), fatta salva la possibilità di richiedere l'anticipazione.

D: Si possono richiedere anticipazioni sulle agevolazioni?

R: Sì. Come indicato all'articolo 12, comma 3 dell'Avviso, l'anticipazione è concedibile nella misura non superiore al 30% del totale del contributo concesso.

D: Da chi deve essere rilasciata la fideiussione bancaria/assicurativa prevista in caso di richiesta di anticipazione?

R: L'attività di rilascio delle garanzie rientra tra quelle "riservate" ed è soggetta a disposizioni legislative specifiche che ne disciplinano i requisiti, a seconda che si tratti di intermediari bancari e finanziari o compagnie assicurative, e l'ambito di operatività. Fonti normative: D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario); D.M. 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento di attuazione); Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari ai sensi del Testo Unico bancario (TUB)). Pertanto al fine del rilascio delle fideiussioni vanno considerate solo le primarie compagnie assicurative cioè quelle iscritte all'IVASS (ramo cauzioni) <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home> e i primari istituti di credito bancari o ossia quelli iscritti all'albo speciale istituito presso l'apposito elenco individuabile sul sito della Banca d'Italia Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/>.

D: In quanto tempo vengono erogati i SAL?

R: Ai sensi dell'art. 12, comma 3 dell'Avviso, il Soggetto gestore procede all'erogazione delle somme richieste entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta medesima, al netto di eventuale documentazione integrativa da acquisire.

D: Entro quando deve essere presentato il SAL a saldo

R: La richiesta di erogazione del SAL a saldo deve essere presentata entro massimo 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, fissata in 12 mesi dall'invio della PEC di controfirma del provvedimento di ammissione.

D: Al momento della presentazione del SAL le spese devono essere quietanzate?

R: Sì. Le spese devono essere quietanzate e nella relativa richiesta di erogazione, oltre alla documentazione indicata all'art. 12.9 dell'Avviso pubblico e quella disponibile sul sito di Invitalia, dovranno essere trasmessi:

- copia dei titoli di spesa;
- copia degli strumenti di pagamento;
- copia dell'estratto del conto corrente riferito al periodo di riferimento da cui si evincano i relativi pagamenti.

D: I beni oggetto di contributo per quanto tempo devono essere destinati all'attività finanziata?

R: Ai sensi dell'articolo 15 e 16 dell'Avviso, i beni oggetti di contributo non possono essere trasferiti, alienati o destinati ad usi diversi da quelli previsti nel progetto, senza l'autorizzazione di Invitalia, per almeno tre anni dalla data di ultimazione del progetto. Inoltre, il soggetto realizzatore non può cessare l'attività ovvero alienare, totalmente o parzialmente, o concedere in locazione, o trasferire all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto. Infine, qualora il soggetto realizzatore dichiarasse fallimento ovvero nei suoi confronti sia avviata altra procedura esecutiva o concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto il contributo sarà revocato.